- Prot. n. 0029032 del 10/04/2026 - [UOR: SI000067 - Classif. IV/1]

SalvisJuribus

NRG 202500560

Ecc.mo T.A.R. Abruzzo
- Sede di Pescara –
Sez. I

MEMORIA NOTIFICATA

PER LA SIG.RA

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
TARANTELLI	CLAUDIA	PENNE	02/03/1999	TRNCLD99C42G438L

con patrocinio dell'avv. Giacomo Romano

- ricorrente -

CONTRO

Università degli Studi di Chieti, rappresentata e difesa come in atti

- resistente –

E NEI CONFRONTI DI

De Maio Daniel, C.F. DMEDNL92R23F839U, nato a Napoli (NA) il 23 ottobre 1992 e residente in Parete (CE) alla Via Carlo Pezone, SNC

- controinteressato –

***

Con la presente memoria, ritualmente notificata nel rispetto del contraddittorio processuale e da valere, ove occorra, anche quale atto di motivi aggiunti, la parte ricorrente, in vista dell'udienza pubblica di discussione del ricorso, insiste per l'integrale accoglimento del gravame. In particolare, si contesta il verbale n. 3 del 17 febbraio 2026, recante l'approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, nonché del primo, secondo, terzo e quarto scorrimento della medesima graduatoria e di ogni ulteriore successivo scorrimento. Si intendono, altresì, impugnati tutti gli atti presupposti, preordinati,

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

connessi, consequenziali ed esecutivi, anche se non conosciuti, nella parte in cui incidono negativamente sulla posizione giuridica della parte ricorrente, ivi inclusi gli atti e le comunicazioni relativi alla gestione degli scorrimenti, delle accettazioni, delle rinunce e delle riassegnazioni dei posti. Tanto si espone e si deduce alla luce delle seguenti considerazioni in

FATTO

1. Con l'Ordinanza n. 233/2025 Codesto T.A.R. ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., fissando la trattazione alla udienza pubblica del 9 ottobre 2026.

2. Con memoria notificata e depositata in data 8 gennaio 2026, poi, la parte ricorrente ha gravato il D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante "*Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2025/2026*" nonché ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dei propri legittimi interessi.

3. Nelle more della decisione, l'Ateneo ha proceduto a completare l'*iter* amministrativo della selezione in questione pubblicando infatti, in data 20 febbraio 2026, sul sito *www.unich.it*, la graduatoria di merito (all. 2), con conseguente aggravamento della lesione già dedotta in ricorso. Inoltre, l'Ateneo ha proceduto, in date 24 febbraio 2026, 4, 11 e 20 marzo 2026, ad effettuare successivi scorrimenti di graduatoria (all. 3, 4, 5 e 6).

4. In data 21 febbraio 2026, pertanto, la ricorrente ha tempestivamente presentato una istanza di accesso agli atti chiedendo di «*ricevere i dati anagrafici completi e di residenza/domicilio dei candidati idonei risultati ammessi ("ISCRIVIBILI") nei limiti dei posti disponibili per ciascun anno di corso, al fine esclusivo di procedere alla rituale e tempestiva notificazione*» del gravame (all. 7). Tale istanza è stata esitata dall'Ateneo in data 31 marzo 2026, all'esito di un significativo lasso temporale (all. 8).

5. Alla luce di quanto sopra, il comportamento della parte resistente si appalesa illegittimo sotto plurimi profili, in quanto connotato da evidenti criticità sul piano istruttorio, procedimentale e motivazionale, meritevoli di essere censurate – anche in via cautelativa – per i seguenti motivi di

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

1. I provvedimenti oggetto della presente memoria si pongono in rapporto di stretta presupposizione e consequenzialità rispetto agli atti già ritualmente impugnati con la memoria notificata del 8 gennaio 2026.

2. Ne consegue che gli stessi risultano affetti da evidente illegittimità derivata, in quanto integralmente dipendenti dalla validità degli atti presupposti, già tempestivamente gravati dalla parte ricorrente.

3. Pertanto, l'accoglimento dei motivi di ricorso già articolati determina, in via automatica e consequenziale, l'illegittimità degli atti sopravvenuti oggi impugnati, senza necessità di ulteriori autonome censure, dovendo gli stessi essere travolti per effetto caducante..

SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

1. Costituisce pacifico orientamento quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce una procedura selettiva, notificandolo a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, i quali assumono quindi la veste di controinteressati.

2. È noto che: «*Nelle procedure concorsuali [...] nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei*» (cfr. Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2015, n. 322).

3. Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie, atteso che, pur non trattandosi di concorso in senso tecnico, la procedura presenta natura comparativa, con conseguente emersione di posizioni differenziate e potenzialmente incise dall'eventuale accoglimento del ricorso.

4. Ne deriva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria finale, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati.

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

5. Tuttavia, avuto riguardo all'elevatissimo numero dei candidati utilmente collocati, nonché alla oggettiva difficoltà di individuazione completa ed aggiornata degli stessi, anche in ragione degli scorrimenti tuttora in corso, si chiede che Codesto Ecc.mo T.A.R. voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso sul sito *web* istituzionale dell'Ateneo resistente. Ciò in quanto la notificazione nelle forme ordinarie risulterebbe, nella specie, particolarmente gravosa e impraticabile, configurandosi come attività «*sommamente difficile*» non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche sotto quello economico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948).

ISTANZA ISTRUTTORIA

1. Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

2. In ogni caso, si chiede sin d'ora che Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, anche ai sensi degli artt. 46 e 65, co. 3, c.p.a., di una **dettagliata relazione** sulla vicenda dedotta nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva di articolare motivi aggiunti.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito accogliere le conclusioni già rassegnate negli atti processuali definendo il presente giudizio, se ritenuto opportuno, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del c.p.a., con ogni conseguenza circa le spese di lite, anche *ex* artt. 96, co. 1 e 3, c.p.c. e 26 c.p.a., oltre accessori, **da distrarsi al procuratore antistatario**.

Afragola – Roma, *data della firma*

F.to digitalmente
avv. Giacomo Romano

GIACOMO ROMANO Firmato digitalmente da GIACOMO ROMANO Data: 2026.04.08 16:30:07 +02'00'

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213